

Art. 20
Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo


1. Ogni anno verranno verificate e stabilite le risorse variabili finanziate, ex art. 67 comma 5 lett. b), con fondi di bilancio per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. In tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), ovvero i proventi del codice della strada per erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
2. Per quanto concerne le risorse disponibili sul fondo, di anno in anno, la contrattazione stabilirà le risorse da destinare alla performance organizzativa e a quella individuale.
3. Si evidenzia che almeno il 30% delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, deve essere destinato alla performance individuale.
4. I progetti dovranno essere presentati ed approvati dalla Giunta Comunale all'inizio dell'anno, dovranno essere realizzati nel corso dell'anno e valutati nei primi mesi dell'anno successivo in base alla relazione finale predisposta da ciascun responsabile del progetto.
5. I progetti potranno essere valutati e liquidati durante l'anno a conclusione dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo fissato.

Art. 21
Premi correlati alla performance

1. Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio.
2. Almeno il 30% delle citate risorse variabili del fondo per il salario accessorio è destinato alla performance individuale.
3. Preso atto dei primi due commi si individuano di seguito i criteri di ripartizione delle risorse per la performance:

RISORSE RESIDUE	DESTINAZIONE	Performance individuale	Performance collettiva
VARIABILI	INCENTIVAZIONE PERFORMANCE	30 % INDIVIDUALE	70% COLLETTIVA

4. Per quanto concerne la somma di risorse per la performance individuale verrà ripartita in base agli obiettivi di PEG e con utilizzo della scheda vigente qui allegata quale parte integrante stabilendo che verrà riconosciuta solo al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 60 punti.
5. Le risorse vengono suddivise per il numero complessivo dei dipendenti in servizio nell'anno di competenza del presente CCDI con esclusione dei titolari di posizione organizzativa e di coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60. Il personale a tempo parziale viene considerato come unità intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale di cui al comma 2 dell'art. 69 del CCNL 21.5.2018.
6. Ad una percentuale del 10% dei dipendenti in servizio, con arrotondamento all'unità superiore, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale come indicato al comma precedente. Nel caso di un numero di soggetti con medesima valutazione verrà riconosciuta la maggiorazione a tutti anche se in percentuale superiore al 10%.


The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.

8. L'effettivo aumento retributivo conseguente alla progressione economica non può avere decorrenza retroattiva, rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui le relative graduatorie sono state approvate.
9. Le economie di categoria qualora non trovino possibilità di utilizzo al proprio interno vengono utilizzate per quella superiore e viceversa.
10. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 19

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/01 dispone che: *"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali."* E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli importi preventivati e secondo le discipline presenti nei relativi regolamenti.
2. Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI, sono le seguenti:
 - a) le risorse destinate all'attuazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT;
 - c) le risorse destinate all'attuazione della legge regionale n. 28 del 20.12.1999 "Carta Sconto Benzina";
 - d) le risorse destinate all'incentivazione delle attività connesse al potenziamento degli uffici tributari, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell'art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, 4, comma 2, lett.h), nonché quelle previste dall'art.1 comma 1091 della L. 145/2018;
 - e) compensi derivanti dall'attivazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività, di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 443;
3. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell'accordo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 si rinvia al regolamento già approvato.
4. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto all'art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018, sono considerate economie di bilancio.
5. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 3 attingendo alle relative risorse previste dalle disponibilità di bilancio.



7. Le schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di revisione dell'originaria valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale entro 15 giorni dalla consegna della citata scheda di valutazione.
8. Il personale per beneficiare della produttività individuale deve aver svolto almeno 156 giorni lavorativi (equivalenti a 6 mesi) e il premio sarà proporzionato all'effettivo periodo di servizio prestato nell'anno.
9. L'effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo.
10. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 22
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Tradate, li **30 OTT. 2019**

La Delegazione di parte pubblica

Dott.ssa Marina Bellegotti

Geom. Giorgio Colombo,

Dott.ssa Elena Vallengia

Geom. Cristina Speroni

Marina Bellegotti
Giorgio Colombo
Elena Vallengia
Cristina Speroni

La Delegazione di parte sindacale,

FP CGIL Varese: Moretto Gianna

CISL FP dei Laghi: Palermo Mirella

UIL FPL Varese: Raia Lorenzo

Gianna Moretto
Mirella Palermo
Lorenzo Raia

La Rappresentanza Sindacale Unitaria

Frangi Carmelina

Mascetti Fabio

Zullo Concordia

Carmelina Frangi
Fabio Mascetti
Concordia Zullo